

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29/07/2003 N. 10/R e s.m.i.- Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Bricherasio a sua volta derivante dal T. Pellice in Comune di Bricherasio ad uso energetico**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. DD 5257 del 10/10/2022:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1) Di assentire alla società Energia Dinamica di Rivoira Carlo & C. s.a.s. con sede legale con sede legale a Lagnasco (CN) in via Saluzzo n. 15 - C.F./P. IVA 03552920047, la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Bricherasio, che a sua volta deriva dal Torrente Pellice, in Comune di Bricherasio in misura di l/s massimi 850 e medi 630 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 6,7 la potenza nominale media di kW 41,4, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi.

2) Di approvare il disciplinare sottoscritto in data 29/09/2022 rep. n. 119, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che l'impianto idroelettrico alimentato dalla derivazione d'acqua in oggetto presenta caratteristiche costruttive corrispondenti a quanto indicato all'articolo 3, comma 5, lettera c), punto 1. del D.M. 4/7/2019, in quanto di potenza nominale di concessione inferiore a 250 kW e realizzato su canale artificiale, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo. Sono pertanto rispettate le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto i. del decreto 23 giugno 2016.

4) Di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva.

5) Di accordare la concessione per **anni trenta** successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione.

6) Di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno, anticipatamente e a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

7) Che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso il Comune interessato, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3.3.2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento.

8) Di stabilire che il titolare della presente concessione ha l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia finanziaria stipulata a titolo di deposito cauzionale a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua.

9) Che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in

premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

**10)** di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

**11)** Che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 29/09/2022

"(... omissis ...)

#### Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto dell'applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazione di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque), oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti specifica convenzione di corso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 delle acque del Canale di Bricherasio sottoscritta da Energia Dinamica s.a.s. e dai consorzi irrigui Canale Pellice di Bricherasio e Bealera dei Cafferri in data 17/12/2021 e 22/6/2022.

Eventuale materiale organico e inorganico raccolto dalla griglia posizionata dopo la camera di carico dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare (se non ci sono opere) il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10738).

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

#### Art. 9 – DEFLUSSO ECOLOGICO - RILASCIO

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso ecologico nell'alveo del Torrente Pellice, richiesto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, è garantito al punto di presa del canale sul corpo idrico naturale. L'Amministrazione si riserva la possibilità di introdurre un valore minimo da rilasciare in qualsiasi momento a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali e di definire le modalità e le misurazioni del rilascio.

(... omissis ...)"